

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)
Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1043/C.S./2024 del 07/11/2024

STRUTTURA PROPONENTE

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Oggetto: Risoluzione – ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – del Contratto (OdF registro di sistema PI089365-22) sottoscritto con l’operatore economico CEA s.p.a. e relativo ai lotti nn. 35 e 58 di cui alla “gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per la fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio” esperita dalla Regione Lazio.

Estensore: Dott. Palmieri Matteo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Palmieri Matteo

Data 30/10/2024

Firmato elettronicamente da Palmieri Matteo

Il Dirigente: Dott. Teodori Roberta

Data 30/10/2024

Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data

Dott.ssa Antonella Rossetti

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

☒

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

☐

Data 07/11/2024

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Angelo Barbato

favorevole

☒

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

☐

Data 07/11/2024

Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Risoluzione – ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – del Contratto (OdF registro di sistema PI089365-22) sottoscritto con l’operatore economico CEA s.p.a. e relativo ai lotti nn. 35 e 58 di cui alla “gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per la fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio” esperita dalla Regione Lazio.

IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA
UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- con determinazione n. G08557 del 25/6/2021, la Centrale Acquisti ha indetto la gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per la fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, suddivisa in 81 lotti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. 50/2016, previa verifica della conformità dei prodotti offerti, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di Gara, mediante Convenzione avente la durata di 24 mesi dalla sua attivazione, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, e importo complessivo a base d’asta pari a € 15.660.108,00, oltre IVA;
- con determinazione n. G02278 del 02/03/2022, la Centrale Acquisti ha proceduto all’aggiudicazione della suddetta “Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per la fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio indetta con determinazione n. G08557 del 25/6/2021, ID Anac 8195854”;
- in ragione di quanto sopra, la Centrale Acquisti ha stipulato i contratti con gli OO.EE. aggiudicatari dei vari lotti delle Convenzioni;
- con note prot. n.43458 del 15/06/2022 e n.45749 del 23/06/2022, la UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici ha definito i fabbisogni di adesione ai vari lotti di interesse dell’ASL di Rieti;
- tra i lotti per i quali L’ASL di Rieti ha espresso fabbisogno sono presenti i lotti nn. 35 e 58, dei quali risulta aggiudicataria la soc. CEA s.p.a.;
- la Convenzione stipulata tra la Regione Lazio e la soc. CEA s.p.a. prevede all’art.7, punto 5, che *“Le singole Aziende del SSR Contraenti potranno emettere Ordinativi di fornitura solamente durante la validità della Convenzione e tali Ordinativi avranno la durata di 48 mesi”*;
- con atto deliberativo n.696 del 15/07/2022 l’ASL di Rieti ha preso atto della procedura regionale in oggetto manifestando la volontà di aderire a vari lotti della suddetta per un importo complessivo di € 392.103,03 (oltre IVA);

DATO ATTO che, in relazione a quanto sopra, si è proceduto ad emettere su piattaforma STELLA anche l’ordinativo di fornitura (OdF) registro STELLA n. PI089365-22 (CIG derivato Z5A370EB67), per i lotti nn. 35 e 58, valevole quale stipula di contratto con l’operatore economico CEA s.p.a. per un importo di € 14.686,32 (oltre IVA 22%), avente scadenza 13/05/2026;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 42343 del 11/06/2024 il RUP – dopo una serie di infruttuosi solleciti telefonici effettuati dall’Ufficio Ordini della UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi – ha inoltrato formale contestazione degli addebiti alla soc. CEA s.p.a. circa ritardi nell’evasione di n.2 ordinativi elettronici inviati tramite NSO/SDI (rispettivamente n. ec-2024-502 del 14/03/2024 ed ec-2024-867 del 21/05/2024), assegnando a quest’ultima, ai sensi dell’art.17 della Convenzione, un termine massimo di 3 giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni;
- in data 17/06/2024, quindi oltre il termine assegnato, è pervenuta comunicazione, acquisita agli atti con prot. n. 43804/2024 del 18/06/2024, in base alla quale l’operatore economico ha comunicato che procederà ad una pronta evasione dei suddetti ordinativi, specificando che *“Consideriamo il periodo prolungato di consegna una condizione temporanea dovuta ad una carenza da parte del produttore, periodo che riteniamo prevedibilmente terminato”*;

Oggetto: Risoluzione – ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – del Contratto (OdF registro di sistema PI089365-22) sottoscritto con l’operatore economico CEA s.p.a. e relativo ai lotti nn. 35 e 58 di cui alla “gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per la fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio” esperita dalla Regione Lazio.

- con nota prot. n. 56011 del 05/08/2024 il RUP ha formulato la contestazione degli addebiti alla soc. CEA s.p.a. circa ritardi nell’evasione dell’ordinativo elettronico inviato tramite NSO/SDI n. ec-2024-1292 del 22/07/2024 assegnando a quest’ultima, ai sensi dell’art.17 della Convenzione, un termine massimo di 3 giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni;
- con nota del 06/08/2024, acquisita agli atti al prot. n. 56185/2024 del 06/08/2024, l’operatore economico ha comunicato quanto segue: *“segnaliamo che la convezione della REGIONE LAZIO STELLA CIG 8195854 ANTISETTICI E DISINFETTANTI è scaduta il 20.05.24; Non possiamo quindi tenere validi gli ordini arrivati dopo questa data. Si richiede l’annullamento tramite NSO.”*
- con nota prot. n. 56469 del 07/08/2024 il RUP – sottolineando che l’OdF, avente durata 48 mesi, è stato emesso dalla ASL di Rieti nel mese di luglio 2022 e, pertanto, in corso di validità – ha nuovamente sollecitato l’evasione dell’ordinativo elettronico inviato tramite NSO/SDI n. ec-2024-1292 del 22/07/2024;
- con nota del 21/08/2024 il RUP ha rappresentato all’operatore economico la differenza concettuale tra la durata della Convenzione (pari a 24 mesi) e quella degli Ordinativi di Fornitura (OdF) discendenti da quest’ultima (aventi durata 48 mesi) ed a tutti gli effetti valevoli quali veri e propri contratti, in relazione ai quali (contratti) vengono emessi periodicamente, tramite NSO/SDI, ordinativi elettronici al fine di approvvigionarsi, in somministrazione e nei limiti di quanto stabilito nei rispettivi contratti, del quantitativo di cui si necessita;
- con nota del 22/08/2024, acquisita agli atti al prot. n. 76482/2024, l’operatore economico ha nuovamente rappresentato che gli ordinativi emessi tramite NSO/SDI nel mese di luglio (pertanto successivamente alla scadenza della Convenzione avvenuta in data 20/05/2024), essendo inviati *<<oltre il termine di scadenza della convenzione, risultano privi di effetto e non vincolanti per la nostra società.>>* ed altresì *<<Quanto al documento da voi citato e denominato “Ordinativo di Fornitura” ... osserviamo che si tratta di un atto adesione alla convenzione, indipendentemente dalla sua denominazione, e pertanto non ha la natura vincolante di un ordine, in quanto non ne possiede le caratteristiche...>>* ed infine *<<Restiamo comunque a Vostra disposizione per sottoporvi una nuova offerta di fornitura, ove lo riteneste opportuno, previa Vostra richiesta scritta e attivazione di idonea procedura di acquisto a norma del Codice dei Contratti Pubblici.>>*;

ATTESO che:

- al fine di risolvere le problematiche suddette, è stato effettuato in data 23/08/2024 una teleconferenza su piattaforma teams con l’operatore economico CEA s.p.a.;
- il suddetto incontro non è stato risolutivo delle problematiche sopra evidenziate;

DATO ATTO che:

- risulta altresì inviato tramite NSO/SDI, in data 22/07/2024, alla soc. CEA s.p.a. anche l’ordinativo elettronico n. ec-2024-1291 del 22/07/2024;
- anche il suddetto ordinativo risulta non evaso;
- le motivazioni fornite dalla soc. CEA s.p.a. circa la mancata evasione dell’ordinativo elettronico n. ec-2024-1292 del 22/07/2024 risultano valevoli anche per l’ordinativo n. ec-2024-1291 del 22/07/2024, seppure per quest’ultimo non vi sia stata una formale contestazione ai sensi dell’art.17 della Convenzione;

VISTO l’art.17, comma 1, della Convenzione ove sono definite le penali da applicare in relazione alle varie fattispecie di inadempimento;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Risoluzione – ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – del Contratto (OdF registro di sistema PI089365-22) sottoscritto con l’operatore economico CEA s.p.a. e relativo ai lotti nn. 35 e 58 di cui alla “gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per la fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio” esperita dalla Regione Lazio.

VALUTATO che, in base a quanto sopra rappresentato, le penali da applicare risultano essere superiori al 10% del valore dell’ordinativo di fornitura (OdF) registro STELLA n. PI089365-22;

PRESO ATTO che l’art.17, denominato “Penali”, della Convenzione stipulata tra la Regione Lazio e la soc. CEA s.p.a. prevede:

<<... 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell’Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

4. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

...

8. In ogni caso l’Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’Ordinativo di fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.

9. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l’Azienda Sanitaria Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.>>;

VISTO e RICHIAMATO l’art.108 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art.21, comma 2, lett. c) ed f) della Convenzione regionale ove è previsto:

<<In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l’Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:c. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto; ...f. nel caso di cui all’articolo, comma 8, “Penali”>>;

DATO ATTO che:

- i prodotti di cui ai lotti nn.35 e 58 della procedura regionale in oggetto, vengono utilizzati dal personale di sala operatoria nelle procedure di antisepsi preoperatoria;
- al fine di evitare soluzione di continuità nella fornitura de qua, si è proceduto con atto determinativo n. 2515 del 29/10/2024 ad affidare – ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 – alla soc. Biomedical s.r.l. di Rieti (RI) la fornitura, fino al 13/05/2026 (data di naturale scadenza dell’OdF registro STELLA n. PI089365-22), di n.14.040 (270 pzz. x 52 cf.) di “KIT SPAZZOLA PVP-IODINE” (cod. BIO571) al p.u. di € 0,65333 e n.3.510 (270 pzz. x 13 cf.) di “KIT SPAZZOLA CLOREXIDINA” (cod. BIO573) al p.u. di € 0,60667, per un importo complessivo pari ad € 11.302,20 (oltre IVA 22%);

VALUTATO che il suddetto affidamento determina una maggiore spesa a carico dell’ASL di Rieti per l’approvvigionamento dei prodotti di che trattasi, come di seguito analiticamente dettagliato:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Risoluzione – ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – del Contratto (OdF registro di sistema PI089365-22) sottoscritto con l’operatore economico CEA s.p.a. e relativo ai lotti nn. 35 e 58 di cui alla “gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per la fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio” esperita dalla Regione Lazio.

Descrizione prodotto	Fabbisogno fino al 13/05/2026	P.U. Convenzione regionale	P.U. Determina n.2515/2024	Maggior P.U.	Maggiore Importo
KIT SPAZZOLA PVP-IODINE” (cod. BIO571)	14.040	0,22229	0,65333	0,43104	6.051,80
“KIT SPAZZOLA CLOREXIDINA” (cod. BIO573)	3.510	0,22482	0,60667	0,38185	1.340,29
Totale maggior importo (oltre IVA 22%)					7.392,10
Totale maggior importo (IVA 22% compresa)					9.018,36

VISTO l’art.18 della Convenzione ove è previsto che:

<<... 2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17 “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali...>>;

RITENUTO opportuno, alla luce delle motivazioni riportate in narrativa:

- procedere – ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 21, comma 2, lett. c) ed f) della Convenzione – alla risoluzione del contratto stipulato con l’operatore economico CEA s.p.a. (OdF registro STELLA n. PI089365-22), avente naturale scadenza in data 13/05/2026 ed importo pari ad € 14.686,32 (oltre IVA 22%);
- procedere – ai sensi dell’art.17, comma 8, della Convenzione – all’escussione della cauzione per un importo pari al 10% del valore contrattuale (€ 1.468,63);
- comunicare alla Regione Lazio di non procedere allo svincolo della cauzione costituita dalla soc. CEA s.p.a. – ai sensi dell’art.18, comma 2, della Convenzione – per un importo pari ad € 9.018,36 a garanzia dell’esatto e corretto adempimento delle obbligazioni future nascenti in capo al suddetto operatore economico con l’ASL di Rieti quale “accessorio del debito principale” in ragione dell’affidamento disposto dall’ASL di Rieti con atto determinativo n. 2515 del 29/10/2024;
- di procedere all’escussione della somma garantita quale “accessorio del debito principale”, di volta in volta, in seguito alla liquidazione delle singole fatture che verranno emesse dell’operatore economico Biomedical s.r.l. in ragione della fornitura affidata al suddetto con atto determinativo n. 2515 del 29/10/2024;

DATO ATTO che il RUP procederà alla segnalazione di quanto sopra all’ANAC per le eventuali annotazioni sul casellario;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421” e successive modificazioni ed integrazioni;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

PROPONE

1. DI APPROVARE le premesse al presente atto che, quindi, si intendono integralmente richiamate;
2. DI RISOLVERE – ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.21, comma 2, lett. c) ed f) della Convenzione – il contratto stipulato con l’operatore economico CEA s.p.a. (OdF registro STELLA n. PI089365-22), avente naturale scadenza in data 13/05/2026 ed importo pari ad € 14.686,32 (oltre IVA 22%);
3. DI PROCEDERE – ai sensi dell’art.17, comma 8, della Convenzione – all’escussione della cauzione per un importo pari al 10% del valore contrattuale (€ 1.468,63);
4. DI COMUNICARE alla Regione Lazio di non procedere allo svincolo della cauzione costituita dalla soc. CEA s.p.a. – ai sensi dell’art.18, comma 2, della Convenzione – per un importo pari ad € 9.018,36 a garanzia dell’esatto e corretto adempimento delle obbligazioni future nascenti in capo al suddetto operatore economico con l’ASL di Rieti quale “accessorio del debito principale” in ragione dell’affidamento disposto dall’ASL di Rieti con atto determinativo n. 2515 del 29/10/2024;
5. DI PROCEDERE all’escussione della somma garantita quale “accessorio del debito principale”, di volta in volta, in seguito alla liquidazione delle singole fatture che verranno emesse dell’operatore economico Biomedical s.r.l. in ragione della fornitura affidata al suddetto con atto determinativo n. 2515 del 29/10/2024;
6. DI DARE ATTO che il RUP procederà alla segnalazione di quanto sopra all’ANAC per le eventuali annotazioni sul casellario;
7. DI DISPORRE l’invio del presente atto alla Regione Lazio - Direzione Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR - Area Pianificazione, Gare per Enti del SSR e Acquisti ICT per quanto di competenza;
8. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

☐

per esteso

☒

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il

Oggetto: Risoluzione – ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – del Contratto (OdF registro di sistema PI089365-22) sottoscritto con l’operatore economico CEA s.p.a. e relativo ai lotti nn. 35 e 58 di cui alla “gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per la fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio” esperita dalla Regione Lazio.

presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari